

(N. 1393-C)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta del 17 novembre 1950 (V. Stampato N. 1314)*

modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 19 settembre 1951

*modificato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta del 5 dicembre 1951 (V. Stampato N. 1314-B)*

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Marina Mercantile

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 14 DICEMBRE 1951

Comunicata alla Presidenza il 13 febbraio 1952

Modificazioni degli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle
telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936 n. 645

ONOREVOLI SENATORI. — La storia di questo disegno di legge sta nella sua presentazione: approvato dalla VIII Commissione della Camera dei deputati il 17 novembre 1950; modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 19 settembre 1951; modificato dalla VIII Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 5 dicembre 1951. Quest'ultima modifica si limita all'articolo 4 là dove viene precisata la sanzione punitiva contro chiunque importa apparecchi radioelettrici o parti di essi senza pagare le tasse previste dall'articolo 265 del Codice postale e delle telecomunicazioni. Nel primo testo approvato dalla Camera dei depu-

tati si precisava la punizione « con la ammenda »; il Senato, nella seduta del 19 settembre 1951, sostituiva « con la multa » la « ammenda » ma la VIII Commissione della Camera dei deputati, nella sua seduta del 5 dicembre 1951, ritornava al primo testo sostituendo con la *ammenda* la multa. Ritenuto qui superfluo accennare alla differenza fra ammenda e multa, propongo che l'articolo 4 della legge sottoposta all'esame del Senato sia approvato nel testo approvato dalla Camera dei deputati sostituendo cioè con la parola *ammenda* la parola « multa ».

TOMMASINI, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'articolo 178 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è sostituito come segue:

Art. 178. — « Chiunque stabilisce o esercita un qualsiasi impianto telegrafico, telefonico o radioelettrico, senza avere prima ottenuto la relativa concessione, è punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave:

1° con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 se il fatto riguarda gli impianti telefonici e telegrafici;

2° con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 se il fatto riguarda gli impianti radioelettrici.

« Ai contravventori si applica inoltre una soprattassa pari a venti volte la tassa corrispondente alle comunicazioni abusivamente effettuate calcolata secondo le tariffe vigenti, con il minimo di lire 20.000 ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 269 del Codice postale e delle telecomunicazioni è modificato come segue:

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

« I trasgressori agli articoli 253 e 255 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

« Chiunque usi impianti o apparecchi telegrafici, telefonici o radioelettrici per finalità e in località diverse da quelle indicate negli atti di concessione o di licenza, sarà punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000. Al contravventore si applica inoltre la soprattassa stabilita dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

« Le sanzioni previste dal comma precedente si applicano a coloro che hanno eseguito comunicazioni abusive servendosi di impianti comunque autorizzati per amministrazioni statali, in solido con quelli che hanno profittato delle comunicazioni stesse ».

Art. 3.

Chiunque detiene apparecchi radiotrasmettenti senza averne fatta preventiva denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza ed al Ministero delle poste e telecomunicazioni è punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 100.000. Il possesso della licenza di fabbricazione ha valore di denuncia.

Art. 4.

L'articolo 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni è modificato come segue:

« Chiunque importa apparecchi radioelettrici o parti di essi senza pagare le tasse previste dall'articolo 265 del Codice suddetto è punito - ferme le diverse e maggiori pene ove il fatto costituisca altro reato - con la multa da tre a dieci volte l'ammontare della tassa non pagata ».

Art. 5.

Le sanzioni previste dai precedenti articoli 1 e 3 si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di navi nazionali quando gli apparecchi o impianti predetti non siano omologati o tollerati secondo le particolari norme che regolano i servizi radiomarittimi.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

L'articolo 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni è modificato come segue:

« Chiunque importa apparecchi radioelettrici o parti di essi senza pagare le tasse previste dall'articolo 265 del Codice suddetto è punito - ferme le diverse e maggiori pene ove il fatto costituisca altro reato - con la ammenda da tre a dieci volte l'ammontare della tassa non pagata ».

Art. 5.

Identico.

Indipendentemente dalla azione penale l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese del contravventore a rimuovere l'impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi.

Art. 6.

Chiunque, anche se munito di regolare licenza, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o soprannomi non dichiarati, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000 se il fatto non costituisca reato più grave.

Alla stessa pena è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dalla licenza o ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.

Art. 7.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto coi Ministri del tesoro, dell'interno, della difesa dell'industria e del commercio, sarà emanato il regolamento relativo all'impianto ed esercizio di stazioni per radioamatori, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.